

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4281

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PARDINI, MIGNONE, STANISCIÀ e
ANDREOLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1999

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per
accertare le modalità di acquisizione e valutare sotto il profilo
storico-politico le conseguenze derivanti dalla pubblicazione
del «*dossier Mitrokhin*»

ONOREVOLI SENATORI. - L'ampio interesse destato nell'opinione pubblica dal contenuto del *dossier* noto come «Mitrokhin», dal nome dell'agente dell'ex-servizio segreto dell'Unione delle Repubbliche sovietiche socialiste che ha trafugato i documenti dal suo Paese, le speculazioni che hanno accompagnato la diffusione delle schede relative a persone, alcune in codice, coinvolgendo partiti e movimenti politici, e i processi sommari che alcune parti stanno facendo su vicende del nostro recente passa-

to, utilizzando come strumento d'analisi la polemica politica contingente, portano alla necessità che si affrontino, in sede parlamentare, le conseguenze storico-politiche che derivano dalla pubblicazione del *dossier*.

Per queste ragioni avanziamo la proposta di una Commissione d'inchiesta per accertare, in tempi brevi, modalità di acquisizione, fatti e responsabilità chiamati in causa dai documenti del *dossier* Mitrokhin.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di accertare le modalità di acquisizione e valutare sotto il profilo storico-politico le conseguenze derivanti dalla pubblicazione del *dossier* di Vassili Mitrokhin trasmesso al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (Sismi) dal Servizio parallelo britannico e da quelli ad essi collegati.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee parlamentari, al di fuori dei componenti di cui al comma 1, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Art. 4.

1. Non può essere opposto alla Commissione né il segreto di Stato, né il segreto d'ufficio; peraltro i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto posso-

no essere declassificati solo d'accordo tra il Governo stesso e la Commissione.

Art. 5.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando, entro tale termine, la propria relazione scritta alle Camere.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.